



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,

sul ricorso numero di registro generale 9764 del 2010, proposto dalla “Yakupoglu Tekstil Ve Deri San.Tic A.S.”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Gentile ed Arrigo Varlaro Sinisi, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Sebino 29;

***contro***

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

***nei confronti di***

s.r.l. “Kent”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alba Giordano e Mario e Gaia Baldassarri, con domicilio eletto presso la prima di essi in Roma, via Muzio Clementi 58;

***per l'annullamento,***

unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, del provvedimento – comunicatole l'11.10.2010 – con cui la si è esclusa dalla gara indetta (a procedura ristretta accelerata) per la fornitura di materiale vario di vestiario/equipaggiamento.

Visto il ricorso, ed il successivo atto di “motivi aggiunti”, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della s.r.l. “Kent”;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la società di diritto turco “Yakupoglu Tekstil Ve Deri San.Tic A.S” ha impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali: e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell'esecutività) il provvedimento – comunicatole l'11.10.2010 – con cui la si è esclusa dalla gara indetta (a procedura ristretta accelerata) per la fornitura di materiale destinato all'equipaggiamento delle nostre Forze Armate.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree (ciò che rende superflua l'adozione di una formale pronuncia sull'eccezione

pregiudiziale di rito sollevata dalla controinteressata), nella Camera di Consiglio del 3.12.2010 (data in cui la causa è stata sottoposta, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell'unica circostanza rilevante per la soluzione della presente controversia: il non esser, la ricorrente stessa, in possesso dei requisiti richiesti – ai fini di cui trattasi – dall'art.47 del d.lg. n.163/2006.

Si osserva al riguardo

- che il soggetto in questione è (come si è visto) una società costituita in Turchia;*
- che questo Stato (a tutt'oggi: extracomunitario) non risulta tra i firmatari dell'allegato 4 dell'Accordo istitutivo del WTO né di altri Accordi internazionali in tema di appalti pubblici;*
- che esso non risulta neppure aver stipulato accordi bilaterali con l'UE, o (anche solo) con l'Italia, che consentano – alle rispettive imprese – di partecipare a tali procedure a condizioni di reciprocità.*

Si rileva, altresì

- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (che pretende di escluderne l'applicabilità a servizi e forniture), l'art.47 del cennato d.lg. ha una portata che non è di certo limitata al settore dei lavori pubblici;*
- che (infatti), quando il legislatore nazionale ha voluto dettare una disciplina specifica per questo particolare tipo di contratti, lo ha detto (o lo ha, comunque, lasciato intendere) chiaramente (è il caso, ad esempio, dell'art. 40 del menzionato*

*T.U.: che disciplina espressamente la “qualificazione per eseguire lavori pubblici”);*

*-che (del resto) violerebbe gravemente il principio di “par condicio” dei concorrenti il consentire la partecipazione a (tutti) gli appalti pubblici (anche) ad imprese che, notoriamente, sopportano costi di gestione assolutamente non comparabili a quelli che gravano sulle imprese comunitarie.*

Null'altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che non ha motivo di discostarsi da una linea interpretativa ormai in via di consolidamento), a dimostrazione della riscontrata infondatezza delle proposta impugnativa.

P.Q.M.

*-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;*

*-condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 3.000 Euro: 1.500 dei quali in favore della resistente e 1.500 dell'intimata (e costituita) s.r.l. “Kent”.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)